

Luglio 2024

Autorizzazioni all'esercizio della professione, obbligo di notifica e assoggettamento all'IVA

Le disposizioni che regolano il lavoro di Terapista complementare variano da cantone a cantone. Se è richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione, i terapisti complementari sono considerati fornitori di cure mediche nell'ottica dell'IVA e quindi esenti dall'assoggettamento all'IVA. L'Amministrazione federale delle contribuzioni valuta in modo diverso i cosiddetti obblighi di notifica.

Nella maggior parte dei cantoni, i Terapisti complementari possono lavorare senza essere in possesso dell'autorizzazione. Non appena realizzano un fatturato superiore a CHF 100'000, sono soggetti all'IVA. La Legge sull'IVA esclude dall'imposta le «cure mediche», tuttavia richiede un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione ([art. 21 LIVA](#) e [art. 35 OIVA](#)). L'esenzione dall'IVA è quindi possibile solo per i Terapisti complementari che esercitano in un cantone che richiede un'autorizzazione all'esercizio della professione.

Fanno eccezione i cantoni con il cosiddetto obbligo di notifica. In questi cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) valuta in modo diverso le rispettive circostanze giuridiche. Negli ultimi mesi, l'OmL TC ha ottenuto le informazioni pertinenti dall'AFC e le ha [Panoramica delle disposizioni cantonali per l'esercizio della Terapia Complementare](#) aggiornate. L'obbligo di notifica riconosciuto dall'AFC sussiste attualmente nei cantoni di Basilea Città, Obvaldo, Soletta e Zugo. Per quanto riguarda il Cantone di Uri, l'OmL TC sta ancora effettuando chiarimenti con l'AFC.

Anche il Cantone di Zurigo costituisce un'eccezione. Sebbene la professione di terapista complementare possa essere esercitata senza autorizzazione, per utilizzare il titolo federale di terapista complementare è necessaria un'autorizzazione cantonale a portare il titolo. Questa autorizzazione esenta i terapisti dall'assoggettamento all'IVA.

Raccomandiamo ai terapisti esentati dall'assoggettamento all'IVA sulla base di un'autorizzazione all'esercizio della professione o di un obbligo di notifica interpretato in modo corrispondente dall'IVA, di farsi confermare l'esenzione dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Sul nostro sito web alla rubrica [Informazione per terapisti praticanti - promemoria](#) trovate una rispettiva lettera tipo.